

REPERTORIO N. 99 RACCOLTA N. 17

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottanta, il giorno due
del mese di aprile.

2 aprile 1980.

in Roma, nella sede della Cooperativa Culturale
Laboratorio 2001, in Via Dei Volsci n. 56

Sono presenti i Signori

- VITRANI Dora, nata ad Ancona il 4 giugno 1923,
domiciliata in Roma, Viale delle Province n. 160;

Caroli ugo C.F. N° VTRDRO23H44A271I;

- PONZETTI Alessandro, nato a Roma il 3 settembre
1949, ivi domiciliato in Via Giannetto Valli n. 96;

ofuio C.F. N° PLZLSN49P03H501T;

- TRONCA Paola, nata a Roma il 3 settembre 1952, ivi
domiciliata in Via Appia Nuova n. 633; impiegata

C.F. N° TRNPLA52P43H501P;

- UCHEDDU Giovanni, nato a Nuoro il 25 luglio 1946,
domiciliato in Roma, Via dei Colonnati n. 44

ofuio C.F. N° CCHGNN46L25F979V;

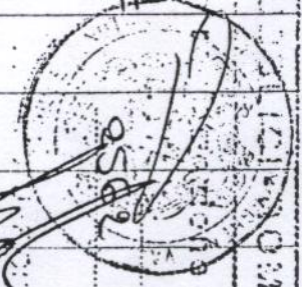
- TOMBOLINI Aldo, nato a Roma il 2 gennaio 1945,
ivi domiciliato in Via dei Durantini n. 60

ofuio C.F. N° TMBLDA45A02H501G;

Reg. F.
Reg.
Reg.
Trascriz.
Catasto
Trib. Spec.
IVVM



IL CAPO D'UFFICIO
9-4-80
60000
5344
0562





- PITTALIS Marco, nato a Roma il 12 novembre 1953,

ivi domiciliato in Via Pomezia n. 30; *in foto*

C.F. N° PTTMRC53512H501I; _____

- BUCCHI Luigi, nato a Montelibretti il 27 ottobre

1947, domiciliato in Roma, Via G. Porzio n. 120;

artigiano; C.F. N° BCCLGU47R27F545B; _____

- GAGLIARDI Claudia, nata a Roma il 14 giugno 1952,

ivi domiciliata in Via Vettor Fausto n. 2, *vedi foto*

C.F. N° 66LCLO52H544501W; _____

- PILATO Daniela, nata a Perugia il 4 novembre 1951,

domiciliata in Roma, Via Caneva n. 58; *vedi foto*

C.F. N° PLTDNL51544G478M. _____

- FAZIOLI Filippo, nato a Roma il 24
giugno 1952, domiciliato in Roma, via F. S.

Solmi n. 64, *Studente*, C.F. N° FZCFPP52H26H501Y;

Sono certa io Notaio dell'identità personale dei

componenti, tutti cittadini italiani, i quali, col

presente atto, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Fra di essi componenti viene costituita una

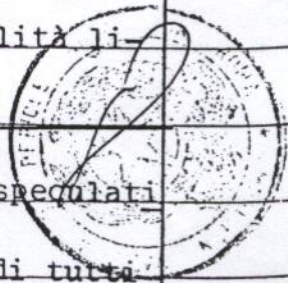
Società Cooperativa a responsabilità limitata, sot-

to la denominazione "COOPERATIVA CULTURALE LABORATO-

RIO 2001 - Società Cooperativa a responsabilità li-
mitata".

Art. 2 - La Società si propone, senza fini speculati-

vi e anche con la collaborazione gratuita di tutti



Conc. Feste

Mezzogiorno Fidi

Alma

Doctus

Volle

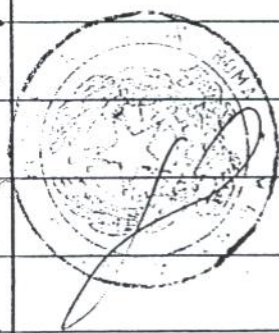
i soci, di contribuire a soddisfare i bisogni di in-
formazione della collettività tramite la gestione di
emittenti radiofoniche o anche a mezzo stampa. In

particolare la COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO

200 si propone:

- 1) L'utilizzazione dei sistemi di radio-televisione
ai fini della realizzazione ed emissione di program-
mi o notiziari aventi carattere politico, economico,
sociale, sindacale, culturale, scientifico e di at-
tualità, particolarmente rivolti ai lavoratori, ai
giovani, alle donne e agli emarginati e diretti al-
la ricerca di nuove e avanzate forme di aggregazio-
ne sociale e di territorio nell'ambito regionale,
provinciale e nazionale, con altre cooperative cul-
turali, circoli culturali e altre forme associative;
- 2) promuovere e realizzare manifestazioni artistiche,
manifestazioni dibattito, musicali, folkloristiche,
letterarie, comprese mostre di pittura, scultura e
rassegne fotografiche, nonchè films a prezzo ridot-
to nell'ambito degli associati al Circolo e riserva-
to agli stessi;
- 3) svolgere attività culturale, anche con pubblica-
zioni periodiche, ai fini culturali e di ricerca di
cui al n° 1 e 2.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-



vità affine a quelle sopra elencate sul piano organizzativo, di studio e di ricerca. La cooperativa, per il raggiungimento del suo scopo sociale può compiere tutte le operazioni economiche, commerciali, immobiliari, mobiliari, bancarie, finanziarie, necessarie o comunque utili allo sviluppo dell'attività dell'impresa cooperativa.

Art. 3 - La Società ha sede in Roma, *ottus mundici hic* 3 ✓

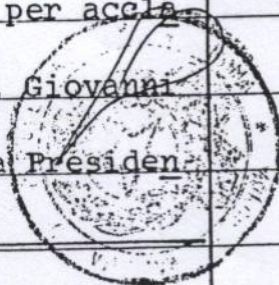
Art. 4 - La durata, l'organizzazione ed il funzionamento della cooperativa sono disciplinati dallo Statuto Sociale, costituito da n. 26 articoli che, previa dispensa della lettura avutane dai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", formandone parte integrante e sostanziale.

Art. 5 - Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale di f. 10.000 (lire diecimila) cadauna.

esso viene sottoscritto in parti uguali dai soci. Il capitale iniziale sottoscritto è, pertanto, di f.

12 *100.000 (lire novantamila)* *100.000 (lire centomila)* ✓

Art. 6 - A comporre il Consiglio di Amministrazione per i primi tre esercizi sociali vengono, per accettazione, nominati i Signori: Paola TRONCA, Giovanni UCHEDDU e Dora VITRONI, e di essi la prima Presidente ed il secondo Vice-Presidente.



Richiesta io Notaio ho redatto il presente atto che
ho letto, ai comparenti, i quali, interpellati, han-
no dichiarato di approvarlo, unitamente all'allega-
to Statuto.

Scritto in maggior parte da persona di mia fiducia
mediante macchina da scrivere corredata di nastro
dattilografico ad inchiostro indelebile ai sensi di
legge, ¹⁴ l'atto stesso occupa, con le foglie, sei
foglie intere e parte della retine di
due fogli.

1) foglio n° 13 (indici) parole de: "mella, a: "56,
e addde: " nel mio studio in via Aurelia de
vici de Nove n. 50, avanti e un detto. ste
Volere Hoghen Materis in Roma, iscritte al
molo dei Distrett. notari n. 14 di Roma,
Velletri e Lintoreche, senza assistenza di testi-
moni, per aver i componenti rinunciato, d'occor-
renza, al loro e con il mio consenso, 2) foglio
due volte: " " ; 3) addde: " dei Velletri n. 56 ;
4) foglio: " VITRONI, e addde: " VITRANI ; 5) conferma:
" deligono ; 6) addde: " notari, ; 7) foglio: " Roma,
via de' Colonnati n. 44, e addde: " ¹⁴ ~~Tronchi~~
vic dell' Acque Acetose Tronchi n. 9 ;
8) foglio: " de' Duranti n. 60, e addde:

Tutti i nominati qui presenti dichiarano di accettare la carica.

Art. 7 - A comporre il Collegio Sindacale, per i primi tre esercizi sociali, vengono per acclamazione, nominati i Signori: ¹³ ~~Sandro~~ PONZETTI, Claudia GAGLIARDI, e Luigi BUCCI, sindaci effettivi e Aldo TOMBOLINI e Marco PITTALIS, in qualità di sindaci supplenti.

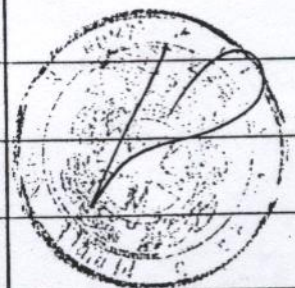
Art. 8 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1980.

Art. 9 - La Signor^a Paola TRONCA viene dai componenti delegata a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della Società e per la iscrizione della stessa nel registro prefettizio; all'uopo viene espressamente autorizzata dai componenti ad introdurre nel testo del presente atto e dell'allegato Statuto, quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che saranno richieste dalle autorità giudiziarie e dalle altre autorità competenti.

Tutte le spese del presente atto e dipendenti formalità sono e saranno a carico della Società qui costituita.

Per le firme marginali i convenuti ⁵ ~~delegano~~ ai sensi della legge ⁶ i Signori: Paolo Tronca e

Ubaldo Giovanni -



" Vetter Fausto m. 2,,; 9) telle: " guzzo,, e oolde:
 " Jono,, -10) telle: " UCCHEDDU,, e oolde: " UCCHEDDU,
 " telle: " Anagnine,,; 12) telle: " 30.000 (lire nuove,
 danieli),; 13) telle: " Sauro,, e oolde: " Alessandro,,;
 14) oolde: " ed e meno, in minor parte che un
 personalmente,,; _____

De me libe si comprati m. 14 (quattoreci)
 Postille apposte.

Vitroni Bone

Panzetti Alessandro

Enrica Pola

Ucheddu Giovanni

Alto Gambolini

P. Thal's farco

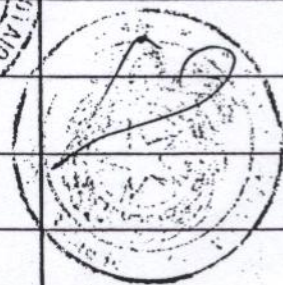
Bucci Luigi

Foglietti ClAUDIO

Daniela Alois

Fazio' Filippo

Valerie Byler Alois.



Allegato "A" alle
Raccolte N. 17.

3

STATUTO

Cap. 1 - DENOMINAZIONE - SCOPO - DURATA

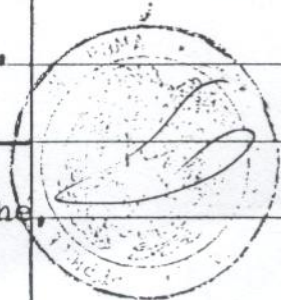
Art. 1 - E' costituita, con sede in Roma, Via Dei

Volsci n. 59, una società cooperativa a responsabilità limitata con la denominazione "COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 - Società Cooperativa a responsabilità limitata".

Art. 2 - La società cooperativa si propone, senza fini speculativi e anche con la collaborazione gratuita di tutti i soci, di contribuire a soddisfare i bisogni di informazione della collettività tramite la gestione di emittenti radiofoniche o anche a mezzo stampa. In particolare la COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 si propone:

1) L'utilizzazione dei sistemi di radio-televisione ai fini della realizzazione ed emissione di programmi e notiziari aventi carattere politico, economico, sociale, sindacale, culturale, scientifico e di attualità, particolarmente rivolti ai lavoratori, ai giovani, alle donne e agli emarginati e diretti alla ricerca di nuove e avanzate forme di aggregazione sociale e di territorio nell'ambito regionale, provinciale e nazionale, con altre cooperative culturali, circoli culturali e altre forme associative;

2) Promuovere e realizzare manifestazioni artistiche,





manifestazioni dibattito, musicali, folkloristiche, letterarie, comprese mostre di pittura, scultura e rassegne fotografiche, nonché films a passo ridotto nell'ambito degli associati al Circolo e riservate agli Ami ;

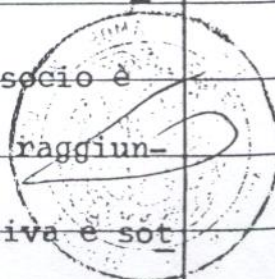
3) Svolgere attività editoriale, anche con pubblicazioni periodiche, ai fini culturali e di ricerca di cui al n° 1 e 2.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate sul piano organizzativo, di studio e di ricerca. La cooperativa, per il raggiungimento del suo scopo sociale può compiere tutte le operazioni economiche, commerciali, immobiliari, mobiliari, bancarie, finanziarie, necessarie o comunque utili allo sviluppo dell'attività dell'impresa cooperativa.

Art. 3 - La società cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2010, salvo proroghe o anticipato scioglimento da deliberarsi dall'assemblea dei soci.

Cap. 2 - SOCI

Art. 4 - Possono far parte della cooperativa tutte le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta. Per essere ammesso in qualità di socio è necessario avere interesse a facilitare il raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa e sot



c) Da eventuali riserve straordinarie.

d) Da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 9 - Le quote sono nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute.

Art. 10 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31.12.1980.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione del risultato annuale al netto di tutte le spese e di tutti i costi -di competenza dell'esercizio- pagati, o da pagare, compresi gli ammortamenti, gli accantonamenti per indennità di anzianità, imposte e tasse future, ecc.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) Non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria.

223
toscrivere almeno una quota sociale.

Art. 5 - L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda sottoscritta dal richiedente. Il Consiglio di Amministrazione delibera a suo insindacabile giudizio e senza l'obbligo di render note le ragioni dell'ammissione o meno del richiedente.

Art. 6 - Il valore nominale della quota sociale è stabilito in L. 10.000 (lire diecimila).

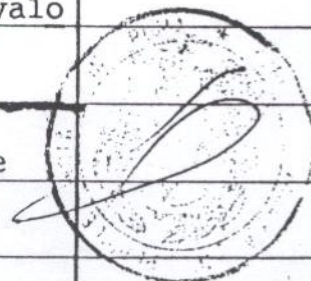
Art. 7 - La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione. Il Consiglio di Amministrazione pronuncia l'esclusione del socio quando lo stesso non abbia adempiuto alle obbligazioni nascenti dalla legge, dal presente statuto, dai patti e delibere sociali; quando agisca in contrasto con gli interessi della cooperativa o perda i requisiti di cui all'art. 4 del presente statuto.

✓
Cap. 3 - PATRIMONIO SOCIALE.

Art. 8 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di L. 10.000 (lire diecimila).

b) Dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 10.



capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

Cap. 4- ORGANI SOCIALI.

Art. 14 - Sono organi della cooperativa:

- a) L'Assemblea dei soci.
- b) Il Consiglio di Amministrazione.
- c) Il Collegio Sindacale.

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI.

Art. 15 - Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante invio ai soci di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima riunione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e per detto periodo deve rimanere affisso nella sede sociale.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Art. 16 - L'Assemblea ordinaria:

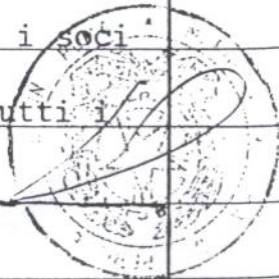


Adesso

Donato Neri

Enrico Neri

Recherche fivier



225

b) Una quota eventualmente a titolo di dividendo; la quota però non potrà mai essere superiore all'interesse legale, calcolato sul capitale effettivamente versato.

c) Una quota eventuale a riserva straordinaria, da stabilirsi dall'assemblea che approva il bilancio.

L'eventuale residuo potrà essere destinato:

d) a scopi di previdenza, mutualità, di cooperazione o di istruzione da stabilirsi dall'Assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta a fondi di riserva, oppure che venga aumentata la parte destinata agli scopi di cui alla lettera d), detratta la quota di cui alla lettera a).

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 11 - E' vietata la distribuzione di dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato.

Art. 12 - Le riserve² non possono essere ripartite tra i soci durante l'esistenza della società.

Art. 13 - In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il

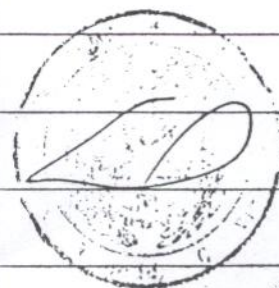


- 227
- a) approva il bilancio;
 - b) procede alla nomina delle cariche sociali;
 - c) determina la misura dell'eventuale compenso degli amministratori e dei sindaci, a norma di legge;
 - d) approva i regolamenti, previsti dallo statuto o comunque necessari;
 - e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi due casi la convocazione deve aver luogo senza ritardi, e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.

Art. 17 - L'Assemblea, a norma di legge è straordinaria quando delibera sugli oggetti di cui all'art. 2365 C.C.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è re-



golarmente costituita: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione, in conformità di legge, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto o del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.

In questo caso i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Art. 18 - Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da

almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dalle assemblee.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se non sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentano almeno un quarto dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

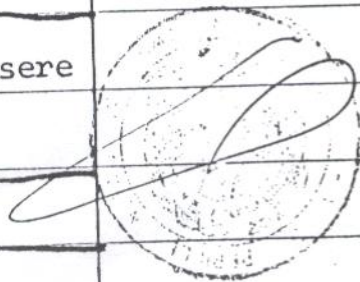
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci assenti.

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dalla Assemblea. La nomina del Segretario sarà fatta dal Presidente dell'Assemblea. Il Segretario può essere un non socio.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.



Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, eletti tra i soci.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

I consiglieri eleggono tra loro il Presidente ed eventualmente un vice-presidente e, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio.

Spetta all'Assemblea determinare altresì il compenso eventualmente dovuto al presidente per la sua attività a carattere continuativo in favore della cooperativa.

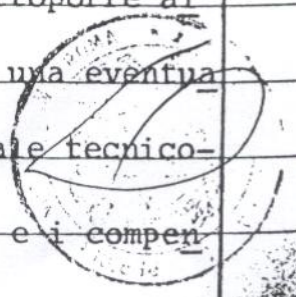
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto ai consiglieri soci chiamati a svolgere specifici incarichi.

Spetta al Consiglio di Amministrazione predisporre il regolamento interno di gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e nominare una eventuale direzione tecnica, consulenti, personale tecnico-amministrativo, stabilendone le mansioni e i compen-



Handwritten notes in the left margin:
- "Decreto" (written vertically)
- "Decreto" (written vertically)
- "Decreto" (written vertically)

Handwritten notes in the left margin:
- "Decreto" (written vertically)
- "Decreto" (written vertically)



si, anche tra i soci.

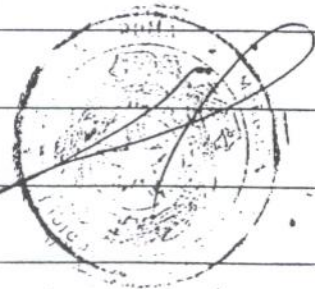
Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire non meno di cinque giorni prima della adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o con altro mezzo in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; a parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure a un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.



Art. 23 - La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, perciò, con la sola sua firma, rilasciare quietanze liberatorie tanto alle amministrazioni autonome dello Stato e di Enti Pubblici, quanto a quelle private. Può pure rilasciare procure per determinati atti, nonchè per ricorsi e contro-ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonchè per l'assistenza e la rappresentanza legale della società dinanzi ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-presidente, qualora sia stato nominato, e in mancanza, o in assenza di questi, a un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative, vigenti al riguardo.

CAPO III - COLLEGIO SINDACALE.

Art. 24 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti anche fra non soci dall'Assemblea, la quale nominerà an

Pilato Daniela

Fajoli Filippo

Wesley Wesley Waleiz



e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano
gli amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni tri-
mestre. I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri do-
veri e compiti stabiliti dalla legge.

Art. 26 - Per tutto quanto non è regolato dall'atto
costitutivo, di cui il presente statuto fa parte in-
tegrante, valgono le disposizioni legislative sulle
società cooperative a responsabilità limitata rette
con i principi della mutualità agli effetti tributa-
ri.

↓ folle: "hic Dei Volsei m. 56,"; edole: "sic ordi-
ueri de strordueri"; 3) folle: "les. 1," e edole: "T. p. 1,";
4) folle: "les. 2," e edole: "Titolo 2,"; 5) folle: "les. 3,"
e edole: "Titolo 3,";

De me l'ille ci conferunt m. 5 (cinque)

Postille apposte

Vittorio Dore

Parzetti Alessandro

Gonafosse

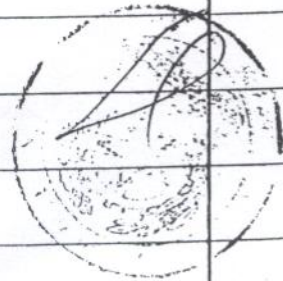
Deheddu Giovanni

Alto Zambolini

F. Talis Marco

Bucci Luigi

Gagliardi Claudio



che il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. La retribuzione dei Sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 25 - Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dell'atto costitutivo e accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché ai reali risultati della gestione sociale.

I sindaci devono accertare:

a) che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;

b) accertare almeno ogni tre anni la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;

c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

d) intervenire alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, se sarà costituito;

